



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord

Omissis ...

Dopo ampia discussione iniziata nella seduta del 21 gennaio 2020 e, conclusasi nella odierna seduta il

CONSIGLIO

Premesso che con Decreto n. 5 del 2022 il Presidente del Tribunale di Napoli Nord ha disposto che, a decorrere dal 01 Febbraio 2022 per i procedimenti civili per i quali non risulta pagato o risulta pagato in maniera insufficiente il contributo unificato e/o l'anticipazione forfettaria, gli Uffici non inseriranno fra i processi da assegnare al magistrato i procedimenti in questione e li trasmetteranno al servizio Recupero dell'omesso pagamento del Contributo unificato, stabilendo, altresì, che solo quando il detto servizio, all'esito dell'avvenuto completamento della pratica amministrativa di recupero del credito, avrà restituito il fascicolo, provvederanno all'assegnazione dello stesso al magistrato individuato dal sistema automatico di assegnazione;

- considerato che l'art. 116 del DPR n. 115/02, Testo Unico in Materia di Spese di Giustizia, sul punto prevede unicamente che: "In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.

1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista.

1-ter. La sanzione irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta nell'invito al pagamento di cui all'articolo 248, è notificata a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, mediante deposito presso l'ufficio;

- considerato, dunque, che l'unica sanzione prevista dall'ordinamento in ordine all'omesso versamento del contributo unificato è di natura pecuniaria;

- rilevato che il provvedimento in questione fa ricadere unicamente sull'utenza le conseguenze derivanti dalle inefficienze e dalle carenze organizzative del Tribunale di Napoli Nord, più volte evidenziate e denunciate dall'Avvocatura;

- rilevato che l'esercizio del diritto di azione non può essere condizionato al pagamento di un contributo di tipo fiscale in ossequio ai consolidati principi espressi nel tempo dalla Corte Costituzionale;

- considerato che l'omessa immediata assegnazione della causa al Magistrato pone



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord

ulteriori dubbi sulla corretta applicazione del principio fissato nell'art. 25, comma 1, della Costituzione secondo cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, incidendo inevitabilmente anche sulla ragionevole durata del processo in dispregio a quanto stabilito dall'art. 111, comma 2, della Costituzione nonché dall'art. 6, par. 1, della Cedu in base al quale "Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole";

- rilevato che recentemente, in sede di approvazione della Legge di Bilancio 2022, una norma che riprendeva in parte il tenore ed il contenuto del provvedimento in argomento, a seguito di attento esame parlamentare, non è stata inserita nell'ordinamento sulla scorta dei rilievi sollevati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, le quali hanno unanimemente espresso il proprio dissenso nei confronti della scelta di condizionare l'esercizio dell'azione giudiziaria ad adempimenti ulteriori come il pagamento di una somma di denaro, ritenendo che questo impedimento alla tutela giurisdizionale dei diritti sia irragionevole e si ponga in contrasto con la Costituzione;

- al riguardo in particolare il Consiglio Nazionale Forense ha ricordato che la Corte Costituzionale ha reiteratamente dichiarato l'illegittimità di norme che condizionano l'esercizio dell'azione giudiziaria sul rilievo che, nel bilanciamento tra l'interesse fiscale alla riscossione dell'imposta e quello all'attuazione della tutela giurisdizionale, il primo è già sufficientemente garantito dall'obbligo imposto al cancelliere di informare l'ufficio finanziario dell'esistenza dell'atto non registrato, ponendolo così in grado di procedere alla riscossione;

- in ogni caso Questo Consiglio condanna eventuali abusi che dovessero essere riscontrati in merito alla iscrizione delle cause a debito in contrasto con le regole deontologiche, che ogni Avvocato deve sempre osservare.

Tutto ciò premesso, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord

DELIBERA

di chiedere l'immediata revoca e/o annullamento e/o ritiro del decreto n. 5/2022 adottato dal Presidente del Tribunale di Napoli Nord,, riservandosi ulteriori e conseguenti iniziative da assumere anche in ordine alla impugnazione giurisdizionale del suddetto decreto.

Inoltre, considerato che il Decreto n. 5 del 2022 in questione si inserisce nella scia di precedenti provvedimenti adottati dalla Presidenza del Tribunale di Napoli Nord, gravemente lesivi per l'utenza, quali:

- **decreto presidenziale** 126 dell'11.06.21 di sospensione di ogni attività amministrativa diretta alla pubblicazione delle sentenze presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord

Nord a far data dal 14/06/21;

- **nota 4304** con la quale disponeva la sospensione delle assegnazioni delle richieste di rinvio a giudizio avente ad oggetto imputati "a piede libero" e, che non sarebbero state fissate camere di consiglio relative a richieste di archiviazioni, ivi comprese quelle in cui vi è opposizione;

- **decreto 202/21** relativo alle tabelle di organizzazione degli uffici del Giudice di pace del circondario, dove si paventava per alcuni di essi una drastica riduzione delle udienze e taglio di altri servizi, compreso quello della pubblicazione delle sentenze.

Visto, altresì, tutte le richieste formulate dal COA Napoli Nord con le seguenti note:

- **la nota prot. 002227** dell'11/06/2021 con la quale si contestava il decreto 126/2021;
- **la nota prot. 003219** del 13/10/21 con la quale si evidenziavano determinate criticità inerenti gli uffici giudiziari;
- **la nota prot. 003460** del 04/11/2021 contenente osservazioni critiche alla predetta nota 4304 del Presidente del Tribunale, evidenziando la necessità di adottare i più opportuni provvedimenti organizzativi affinché venissero garantiti i diritti dei cittadini e le prerogative dei loro difensori;
- **la nota prot. 003461** del 05/11/21 con la quale si chiedeva al Presidente del Tribunale un incontro urgente per discutere tutte le problematiche inerenti gli Uffici Giudiziari di Napoli Nord;
- **la nota prot. 003762** del 02/12/21 con la quale si chiedeva il ripristino del servizio di pubblicazione delle sentenze presso il GdP di Napoli Nord (richiesta tra l'altro già formulata con la nota prot. 002227 dell'11 giugno 2021);
- **la nota prot. 003832** del 09/12/21 contenente l'estratto della delibera consiliare del 07/12/21, con la quale veniva richiesta l'immediata sospensione della procedura di svolgimento delle ctu previdenziali presso gli ambulatori ASL per una serie di criticità;
- **la nota prot. 003844** del 09/12/21 con la quale veniva richiesto l'aumento del numero di provvedimenti da trattare innanzi agli Uffici dei GDP del circondario;
- **la nota prot. 003951** del 22/12/21 con la quale veniva comunicato la propria ferma decisa in opposizione ad ogni e qualsiasi ipotesi di spostamento programmato dal presidente del Tribunale dell'ufficio NEP presso altra sede e, nel contempo veniva chiesto la convocazione di un tavolo di concertazione per la discussione dell'argomento;
- **la nota prot. 003952** del 22/12/2021 con la quale si chiedeva al Presidente del Tribunale il rispetto del protocollo del 03.03.20 che prevedeva che le cancellerie dei GDP inviassero per tempo al COA gli statini di udienza per la pubblicazione ufficiale sul sito istituzionale dello stesso COA. Si chiedeva inoltre, un immediato incontro finalizzato alla ricerca di una soluzione al problema;



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord

- **la notaprot. 000075** del 10/01/22 con la quale si reiterava la richiesta di incontro con il Presidente del Tribunale per la discussione delle problematiche inerenti questo presidio giudiziario;
- **la nota prot. 000225** del 19/01/22 contenente l'estratto della delibera consiliare con la quale si chiedeva ancora una volta al Presidente del Tribunale di Napoli Nord di provvedere alla immediata riattivazione del servizio di pubblicazione delle sentenze presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli Nord;
- **la nota prot. 000226** del 19/01/22 contenente l'estratto della delibera consiliare con la quale si chiedeva l'aumento dei procedimenti da trattare per singola udienza innanzi ai GDP del circondario, considerato che alla luce del D.L. 1/22 (obbligo del possesso del green pass per accedere agli uffici per difensori, consulenti, periti ed altri ausiliari del magistrato) le condizioni di sicurezza sanitaria all'interno degli Uffici Giudiziari risultano significativamente elevate, tali da rendere ingiustificate le misure di restrizione sino ad ora adottate;
- **la nota 000227** del 19/01/22 con la quale si contestava ancora una volta la modalità di svolgimento delle CTU previdenziali, ed in virtù dell'ordinanza n. 1 del 7 gennaio 2022 della Regione Campania che aveva sospeso, a far data dal 10 gennaio 2022 e fino a nuova espressa disposizione, tutte le attività di specialistica ambulatoriale, si chiedeva al Presidente del Tribunale di Napoli Nord l'immediata sospensione dello svolgimento delle CTU previdenziali presso gli ambulatori dell'ASL, autorizzando nel contempo, lo svolgimento delle stesse presso gli studi professionali dei medici incaricati, almeno fino a nuove disposizioni della Regione Campania che modificassero quelle contenute nell'ordinanza n. 1 del 7 gennaio 2022. Nel contempo si chiedeva, anche in questo caso di fissare incontri con la partecipazione del COA Napoli Nord al fine di trovare delle soluzioni definitive;

RILEVATO

- che alle suddette richieste è seguita la totale inerzia del Presidente del Tribunale con la sistematica indifferenza mostrata verso le esigenze della Classe forense che determina un sostanziale e tangibile squilibrio di posizioni tra l'Avvocatura e la Magistratura;
- che gli Avvocati, per la loro funzione sociale, devono compiutamente ed effettivamente garantire la difesa dei diritti e la tutela degli assistiti;
- che è diritto dell'Avvocatura lavorare in condizioni di dignità e decoro professionale;
- che non sussistono, allo stato, le minime condizioni di lavoro che possano soddisfare le esigenze dell'utenza.



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord

DELIBERA

1. di proclamare in via d'urgenza lo stato di agitazione dell'Avvocatura di Napoli Nord, riservandosi ulteriori e conseguenti iniziative da assumere;
2. di comunicare pubblicamente la situazione determinatasi anche agli organi di stampa, assicurandone la massima diffusione;
3. in deroga a quanto previsto dal regolamento di funzionamento del consiglio, di autoconvocarsi in seduta permanente, vista la situazione di emergenza;

Invita al contempo tutti i Colleghi ad informare questo Consiglio dei disagi e delle disfunzioni che dovessero registrarsi presso gli Uffici Giudiziari.

Dispone la trasmissione della presente delibera al Presidente del Tribunale di Napoli Nord, al dirigente amministrativo del Tribunale di Napoli Nord, al Presidente della Corte di Appello di Napoli, al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Congressuale Forense, al Ministro della Giustizia, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Consiglio Giudiziario, a tutti i Consigli degli Ordini territoriali nonché agli Uffici Giudiziari del Distretto, invitandoli ad intervenire per quanto di loro competenza.

Si pubblichi ad horas sul sito istituzionale dell'Ordine e, si trasmetta agli iscritti a mezzo pec.

Omissis ...